

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-1642 del 19/03/2025                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II - Comune di Langhirano - Concessione per l'occupazione di area demaniale in comune di Langhirano (PR), corso d'acqua canale Arianna (o La Riana) ad uso pista ciclopedonale - Procedimento PR24T0084 - Pratica 15672/2024 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-1709 del 19/03/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno diciannove MARZO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI LANGHIRANO, CONCESSIONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LANGHIRANO  
(PR), CORSO D'ACQUA CANALE ARIANNA (o LA RIANA) AD USO PISTA  
CICLOPEDONALE, PROCEDIMENTO PR24T0084 - PRATICA 15672/2024**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATA** la Determina n° 14868 del 03/11/2015 con cui ARPAE ha rilasciato nei confronti di Cantoni Stefano C.F. CNTSFN57T26C852C concessione per l’utilizzo di area demaniale di pertinenza del Canale Arianna (o La Riana) nel Comune di Langhirano (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 1 fronte mapp.li 51, 89 e 96 (parte) e scadenza al 31/12/2028, codice PR15T0023;

**VISTA** l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 69889 in data 16/04/2024, con la quale il Comune di Langhirano (PR) C.F./P.Iva 00183800341 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Canale Arianna (o La Riana) nel Comune di Langhirano (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 1 fronte mapp.li 3, 51, 89 e 6 (parte), per uso pista ciclopedonale di interesse pubblico;

**RICHIAMATO** altresì l’art 19 della LR 7/2004 che permette la revoca una concessione in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;

**PRESO ATTO:**

- dell'avvenuta pubblicazione nei dettami dell'art. 16 cc 2 e 9 LR 7/2004 della predetta domanda sul BURERT n. 387 del 18/12/2024, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al protocollo ARPAE n. 62733 del 04/04/2024;

**DATO ATTO:**

- che il Codice Antimafia al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra Enti Pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

**VERIFICATO** che i canoni per l'intero periodo di validità della concessione PR15T0023 risultano essere stati corrisposti per gli importi corrispondenti alla tipologia d'uso fino all'anno 2024;

**ACCERTATO** altresì che L'Ente richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità.

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia

[www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO**, pertanto , sulla base dell'istruttoria svolta, che

- la revoca della concessione demaniale PR15T0023 possa avere effetto immediato in quanto il bene demaniale è interessato da progetto pubblico prioritario ai sensi del citato art 19 della LR 7/2004;
- il concessionario uscente ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto concessorio;
- non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi a favore del Comune di Langhirano;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Langhirano C.F./P.Iva 00183800341, la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Canale Arianna (o La Riana) nel Comune di Langhirano (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 1 fronte mapp.li 3, 51, 89 e 6 (parte), per uso pista ciclopedonale come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente - Procedimento n. PR24T0084.
- b) **di stabilire che:**
  - la concessione è valida fino al 31/12/2043;
  - **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario, prot. Arpae n. 47058 del 12/03/2025;
- c) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione e delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta Idraulico trasmesso in data 04/04/2024 prot. Arpae n. 62766;
- d) **di archiviare** la pratica di cui al Procedimento PR15T0023;

### **DÀ ATTO CHE**

- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo

svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.

- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

#### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al Concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la

quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione con regolarizzazione rilasciata al Comune di Langhirano CF/P.I.V.A. 00183800341, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0084.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ad uso pista ciclopeditone ubicata nel Comune di Langhirano (PR), di pertinenza del Canale Arianna (o La Riana) catastalmente identificata nel succitato Comune al Foglio 1 fronte mapp.li 3, 51, 89 e 6 (parte), come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2043.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione

in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
2. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o

necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
  5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
  6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. Arpae n. 62766 del 04/04/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.





- allo scrivente Ufficio (tramite PEC [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)) ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma (tramite PEC [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it));
- nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente dovrà altresì essere riportato il nominativo della ditta che eseguirà i lavori ed il responsabile tecnico degli stessi (compreso il relativo recapito telefonico);
  - in relazione al contesto urbano esistente, le operazioni di scavo e movimentazione saranno consentite ai soli mezzi di proprietà della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, preferibilmente tra le ore 7:00 e le ore 17:00 di ciascuna giornata lavorativa;
  - tutti i materiali di scavo non riutilizzati nell'esecuzione del progetto dovranno essere allontanati dall'area demaniale, compresi eventuali rifiuti di ogni tipo e quantità;
  - in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
  - ai sensi dei punti precedenti, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
  - al termine dei lavori l'area demaniale dovrà essere restituita priva di ogni tipo di rifiuto, materiali ed attrezzi.

**RILASCIA contestualmente nulla osta al rilascio da parte di ARPAE-SAC al Comune di Langhirano della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio La Riana ad uso tombinamento e percorso ciclo pedonale, alle seguenti prescrizioni:**

- il richiedente sarà considerato custode e gestore del tratto demaniale conseguente al nuovo tombinamento e dovrà pertanto periodicamente verificarne la funzionalità idraulica, in particolare a seguito di eventi alluvionali prolungati e/o significativi;
- ai sensi di quanto sopra, si invita il proponente a prevedere e realizzare un congruo numero di pozzetti ispettivi (uno almeno ogni 50 metri), al fine di verificare che non avvengano fenomeni erosivi né di sovralluvionamento all'interno della condotta;
- qualora tali verifiche evidenziassero la necessità di interventi di rifacimento della condotta o di asportazione di materiale flottato all'interno della stessa, il concessionario dovrà provvedervi al più presto, a propria cura e spese, previa comunicazione da inoltrare allo scrivente Ufficio;

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

*Il Legale Rappresentante dell'Ente Concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 47058 del 12/03/2025, firmato per accettazione.*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**